

Carissimi,

in questi giorni ho accolto, da diversi parroci, la preoccupazione di come gestire la procedura delle pubblicazioni matrimoniali, avendo chiesto ai nubendi di spostare il matrimonio a dopo settembre, e non riuscendo a rispettare i sei mesi di validità delle pubblicazioni stesse.

Ho ritenuto necessario interpellare il Cancelliere, arrivando a queste indicazioni, che vi chiedo di seguire attentamente.

Grazie

Il Vicario Generale

### ***In merito all'istruttoria matrimoniale***

La scadenza della validità di sei mesi della posizione matrimoniale e dei documenti in essa raccolti è sospesa. Nella fattispecie:

- qualora fosse già stato compiuto l'esame del consenso dei nubendi, scaduti i sei mesi esso non dovrà essere ripetuto, ma si provvederà ad aggiungere un documento (allegato) nel quale si confermano le dichiarazioni rese in sede di esame dei fidanzati. Tale documento sarà firmato e datato a cura del parroco che conduce l'istruttoria. Nello stato dei documenti tale documento verrà citato accanto alla data dell'esame dei fidanzati (verificato e confermato il .....).
- Per le pubblicazioni canoniche effettuate e scadute (matrimonio che sarà celebrato oltre i sei mesi), queste non dovranno essere rinnovate, ma l'Ordinario del luogo procederà alla dispensa dalle stesse: la cancelleria produrrà il documento da allegare alla posizione matrimoniale. Si ricorda che tale dispensa può essere concessa anche dal vicario zonale. Anche di tale dispensa si farà menzione sull'eventuale Stato dei documenti (mod. XIV).
- Per le pubblicazioni civili il Comune ha stabilito che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"

In merito alla celebrazione dei matrimoni:

- la celebrazione è da intendersi ancora sospesa, in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno comunicate in data 29/3/2020. In casi eccezionali e di urgenza, da concordare previamente con l'Ordinario diocesano, si può procedere alla celebrazione del matrimonio, salve le condizioni stabilite dalla Nota Ministeriale stessa (alla presenza del solo celebrante, dei nubendi e dei testimoni purché a distanza di almeno un metro tra loro);
- qualora un matrimonio fissato in questo periodo debba essere differito in altra data e questa coincida con un giorno festivo, non sarà necessario richiedere la dovuta autorizzazione tramite Cancelleria diocesana: l'Ordinario del luogo concede licenza generale alla celebrazione in giorno festivo.